



Consiglio Regionale
della Puglia

1
Testo legge n. 380

LEGGE REGIONALE

“Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi - Modifica della legge regionale 6 settembre 1999, n. 26”.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

“Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi - Modifica della legge regionale 6 settembre 1999, n. 26”.

**Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:**

**Art. 1
(Proroga dei termini)**

1. Il termine disposto dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 26 per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi a falda artesiane e freatica ai sensi dell'articolo 10 del decreto 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al 20 agosto 2000.

**Art. 2
(Semplificazione degli adempimenti per le utenze minori)**

1. La denuncia e la richiesta di concessione per i pozzi ad uso domestico o agricolo possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

2. La prestazione delle denunce da effettuarsi presso le Amministrazioni provinciali competenti, nel termine di cui all'articolo 1 della presente legge, estingue ogni illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto 1999, n. 290.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Giovanni Copertino)**



**Consiglio Regionale
della Puglia**

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to prof.ssa Anna Maria Carbonelli-sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 15 febbraio 2000 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Giovanni Copertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to prof.ssa Anna Maria Carbonelli-sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)